



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

I PRINCIPI CONTABILI E LE IMPLICAZIONI PER IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE

TOMMASO FABI – DIRETTORE TECNICO OIC

**INCONTRO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – ROMA, 26
MAGGIO 2021**

AGENDA

- Inquadramento normativo
- Sistema delle regole contabili in Italia
- Sistema di regole di bilancio per le società di calcio
- Le raccomandazioni contabili FIGC
- Il ruolo del *National Standard Setter* Italiano – OIC
- Rapporti OIC - FIGC
- Interventi OIC nel 2020/2021
- Altri documenti interpretativi emanati dall'OIC



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Inquadramento normativo

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Soggetti
Codice
Civile

Regole contabili
emesse dal
legislatore
nazionale

Principi Contabili
OIC

Soggetti
IAS/IFRS
ex D.Lgs
38/2005

Principi emessi
dallo IASB
applicabili in
Europa previa
omologazione ai
sensi del
Regolamento
Europeo
1606/2002



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Sistema delle regole contabili in Italia

SISTEMA DELLE REGOLE CONTABILI IN ITALIA

Tipologie di società	Accounting standards
Quotate (bilancio consolidato & separato)	Obbligo IFRS
Compagnie Assicurative	Legislazione locale (Bilancio consolidato – obbligo IFRS)
Altre Società (ad eccezione delle piccole)	Facoltà IFRS
Società minori	Obbligo Local GAAP

SISTEMA DI REGOLE DI BILANCIO: RIEPILOGO DATI SOCIETÀ ITALIANE

SOCIETÀ' NON FINANZIARIE

	IAS	NON IAS	% IAS / TOT
Numero società	1.849	907.033	0,20%
Totale Ricavi (mil €)	462.715	2.199.948	17,38%
Totale Attivo (mil €)	1.170.077	2.774.312	29,66%

TOTALE SOCIETÀ' (INCL. FINANZIARIE)

	IAS	NON IAS	% IAS / TOT
Numero società	2.929	920.091	0,32%
Totale Attivo (mil €)	4.273.088	3.938.918	52,03%



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Sistema di regole di bilancio per le società di calcio

SISTEMA DI REGOLE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀ DI CALCIO

IAS/IFRS

OIC/CC

Raccomandazioni contabili FIGC /
UEFA

Altre accounting policies

Conformità ai PC

L'art. 84 comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (di seguito "N.O.I.F.") dispone che: *"Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le Raccomandazioni Contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili"*.



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Il ruolo del National Standard Setter Italiano OIC

IL RUOLO DEL NATIONAL STANDARD SETTER ITALIANO OIC

Con la Legge n.116/2014, ai sensi dell'art.9bis, l'OIC, Istituto Nazionale per i Principi Contabili:

a) emana i PCN

b) supporta il Parlamento e gli Organi Governativi ed esprime pareri quando previsto da leggi o su richiesta di istituzioni pubbliche

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Rapporti OIC - FIGC

RAPPORTI OIC-FIGC

Da tempo ormai si è consolidato un rapporto di collaborazione istituzionale tra la FIGC e l'OIC:

- a luglio 2020 la FIGC ha richiesto un parere in relazione all'aggiornamento delle Raccomandazioni Contabili
- a novembre 2020 la FIGC ha richiesto un parere sulle implicazioni contabili della norma (ex art 60 Legge n.126/2020)
- a febbraio 2021 la FIGC ha richiesto un parere in merito ad una nuova Raccomandazione Contabile che disciplina la fattispecie del «paracadute retrocesse»

RAPPORTI OIC-FIGC

PARERE DELL'OIC SU RACCOMANDAZIONI CONTABILI

Le Raccomandazioni Contabili la FIGC ha richiesto parere all'OIC sono:

- Raccomandazione n. 1 - Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
- Raccomandazione n. 2 - Costi del vivaio (inammissibilità della relativa capitalizzazione)
- Raccomandazione n. 4 - Cessioni temporanee di contratto
- Raccomandazione n. 5 - Crediti verso società di calcio
- Raccomandazione n. 6 - Debiti verso società di calcio
- Raccomandazione n. 7 - Versamenti dei soci
- Raccomandazione n. 8 - Ricavi e proventi tipici delle società calcistiche
- Raccomandazione n. 9 - Premi individuali e collettivi ex art. 93 delle N.O.I.F.
- Raccomandazione n. 10 - Riserva ex art. 10, comma 3, della Legge n. 91/1981

RAPPORTI OIC-FIGC

PARERE DELL'OIC SU RACCOMANDAZIONI CONTABILI

L'OIC nel formulare il proprio parere sulle Raccomandazioni Contabili ha tenuto conto che:

- le Raccomandazioni sono state predisposte in base alle previsioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali;
- laddove la FIGC ha disciplinato specifiche fattispecie si è fatto riferimento al par. 4 dell'OIC II.

Sulla base delle analisi svolte l'OIC ha ritenuto che la Raccomandazioni non presentano elementi di non conformità rispetto alla disciplina codicistica e al contenuto dei principi contabili nazionali.

RAPPORTI OIC-FIGC

PARERE DELL'OIC SU «PARACADUTE RETROCESSE»

L'OIC nel formulare il proprio parere sulla Raccomandazione Contabile n. 3 *“Paracadute retrocesse”* ex art. 18, comma 3, dello statuto - regolamento della lega nazionale professionisti serie A” che disciplina il «paracadute retrocesse» ha tenuto conto che:

- la Raccomandazione è stata predisposta in base alle previsioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali.

Pertanto, sulla base delle analisi svolte l'OIC ha ritenuto che la Raccomandazioni non presentano elementi di non conformità rispetto alla disciplina codicistica e al contenuto dei principi contabili nazionali.

RAPPORTI OIC-FIGC

PARERE DELL'OIC SU SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Per quanto concerne la richiesta di parere sulle implicazioni contabili della norma (ex art 60 Legge n.126/2020) che disciplina la sospensione degli ammortamenti, l'OIC ha comunicato alla FIGC che data 14 Aprile 2021 è stato pubblicato il Documento Interpretativo n.9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 *“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti”*.

Inoltre, l'OIC nel parere ha precisato che, in relazione all'applicazione della norma ai diritti pluriennali dei calciatori, la cui vita utile è rappresentata dalla durata del contratto concluso dal singolo atleta con il club di appartenenza, trovano applicazione i paragrafi 10 e 11 del documento interpretativo.



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Interventi OIC nel 2020/2021

INTERVENTI OIC NEL 2020/2021

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9 – LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il 14 aprile 2021 l'OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 9, Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti.

L'interpretativo chiarisce che:

- è possibile non effettuare gli ammortamenti (fino al 100%) fornendo le ragioni che hanno indotto la società sospendere ammortamenti;
- la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive;
- nel caso in cui al minor ammortamento non sia associata un'estensione della vita utile (vincoli contrattuali, tecnici o legislativi) la quota di ammortamento dell'esercizio successivo si modifica nell'importo, in quanto la vita utile rimane la stessa.

L'applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell'OIC 25 – Imposte sul reddito.

INTERVENTI OIC NEL 2020/2021

DOCUMENTO INTEPRETATIVO 9 – LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ESEMPI ILLUSTRATIVI

ESEMPIO 1 – Esempi di ragioni che inducono ad avvalersi della deroga

IA -Una società decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia.A tal fine stabilisce che l'aliquota di ammortamento dell'anno è pari a zero.

IB - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell'anno a causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una chiusura di 6 mesi, la società decide di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio.

ESEMPIO 2 – Unità elementare di contabilizzazione

2A - Una società possiede un albergo e dei fabbricati che affitta. Nell'esercizio 2020 l'albergo è stato chiuso quasi tutto l'anno, mentre gli altri fabbricati sono stati affittati normalmente. La società decide di non ammortizzare l'albergo e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati.

2B - Una società ha due impianti produttivi. Uno ha lavorato a pieno regime nel corso dell'esercizio, l'altro per il 60%, considerato l'effetto del lockdown causato dalla pandemia. La società decide di avvalersi della norma con riguardo all'impianto produttivo che ha lavorato a regime ridotto e pertanto l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ad esso riconducibili è imputato a conto economico per il 60%.

INTERVENTI OIC NEL 2020/2021

DOCUMENTO INTEPRETATIVO 9 – LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ESEMPI ILLUSTRATIVI

ESEMPIO 3 – Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile

Una società possiede immobili con costo storico pari ad euro 1.000, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al I.I.20 pari ad euro 500. La società decide di non ammortizzare gli immobili nell'esercizio 2020. Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua che quindi diventa pari a 5 anni al I.I.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari ad euro 100, che è pari al valore da ammortizzare (euro 500) diviso la vita utile residua (5 anni).

ESEMPIO 3bis – Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile

Una società possiede un cespite con costo pari ad euro 100, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al I.I.20 pari ad euro 50. La società decide di ammortizzare il cespite solo per il 50% nel 2020 avvalendosi della norma e pertanto nel 2020 imputa a conto economico un ammortamento pari ad euro 5 (anziché di euro 10). Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, valutando la possibilità di allungare di 6 mesi la vita utile residua che quindi risulta pari a 4 anni e 6 mesi al I.I.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari ad euro 10, che è pari al valore da ammortizzare (euro 45) diviso la vita utile residua (4 anni e 6 mesi). Nell'ultimo anno l'ammortamento sarà relativo ai sei mesi aggiuntivi e quindi pari a euro 5.

INTERVENTI OIC NEL 2020/2021

DOCUMENTO INTEPRETATIVO 9 – LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ESEMPI ILLUSTRATIVI

ESEMPIO 4 – Sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile

Una società che detiene diritti di sfruttamento di software decide di avvalersi della deroga nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020. Si ipotizzi che tali diritti abbiano una durata contrattuale di 5 anni. Si ipotizzi per semplicità che tutti i diritti sono stati acquistati nel 2019 per un costo complessivo pari ad euro 1.000 e che tutti i contratti scadono nel 2023. Al 1° gennaio 2020 il fondo ammortamento è pari ad euro 200 e la vita utile residua è di 4 anni.

Nell'esercizio 2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti in quanto la differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 100% rispetto all'esercizio 2019 a causa della pandemia. La società in questo caso non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto in quanto tutti i contratti scadono nel 2023. Pertanto in tal caso la società a partire dall'esercizio 2021 effettuerà un ammortamento annuale pari ad euro 267, che è pari al valore da ammortizzare (euro 800) diviso la vita utile residua (3 anni).

INTERVENTI OIC NEL 2020/2021

DOCUMENTO INTEPRETATIVO 9 – LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ESEMPI ILLUSTRATIVI

ESEMPIO 5 – Sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio

Una società acquista un cespite nell’esercizio che è disponibile e pronto per l’uso a partire dall’inizio del secondo semestre e decide di non ammortizzarlo avvalendosi della norma. Il costo del bene è pari a 100 e la vita utile pari a 10 anni, con ultimo anno di ammortamento ad aliquota dimezzata nel 2030. La società avrebbe ammortizzato nell’esercizio 2020 il cespite al 50% (ammortamento pari a 5 anziché 10). Tuttavia la società decide di avvalersi della norma e di non ammortizzare il cespite acquistato nel 2020. La società stabilisce che sia possibile allungare la vita utile, che pertanto si concluderà a dicembre 2030 anziché giugno 2030. A seguito dell’aggiornamento del piano di ammortamento, nell’esercizio 2021 l’ammortamento è quindi pari ad euro 10, che è pari al valore da ammortizzare (euro 100) diviso la vita utile residua (10 anni).



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

Altri documenti interpretativi emanati dall'OIC

ALTRI DOCUMENTI INTERPRETATIVI EMANATI DALL'OIC

- Documento Interpretativo 7 – Rivalutazione beni
- Documento Interpretativo 8 – Continuità aziendale

ALTRI DOCUMENTI INTERPRETATIVI EMANATI DALL'OIC

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 7 – ASPETTI CONTABILI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Il 31 marzo 2021 l'OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni”.

In via generale, l'interpretativo illustra:

- i profili contabili della legge di rivalutazione 2020;
- la possibilità di rivalutare i beni immateriali i cui costi sono stati contabilizzati a conto economico anche se avevano i requisiti per essere iscritti tra i beni immateriali.

ALTRI DOCUMENTI INTERPRETATIVI EMANATI DALL'OIC

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 8 – LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77 (CONVERSIONE DECRETO RILANCIO) IN TEMA DI CONTINUITÀ

L'11 marzo 2021 l'OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 8, Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” .

L'interpretativo è focalizzato sugli effetti contabili che si producono nei bilanci 2020 (già riflessi nel Documento Interpretativo n.6) prevedendo che:

- Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31.12.2020 e nei bilanci degli esercizi in corso al 31.12.2020 la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità.
- Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC I I.